



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA n° 11/2019

Il Capo del Circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA: la richiesta in data 05.03.2019 ed assunta al protocollo n. 9163 in data 07.03.2019, del Sig. Dario Viccari, titolare della ditta Marine Service Diving Company, con sede a Bagnara Calabria in via Nazionale n. 375, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare delle immersioni subacquee da parte degli OO.TT.SS. Dario VICCARI e Rocco SALERNO, all'interno del porto di Bagnara Calabria, per il posizionamento dei cavi di ormeggio del M/P Stefano Primo, iscritto al n. RC75 del RR.NN.MM. e GG. del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria;
- VISTA: la propria ordinanza n. 58/09 in data 26.11.09;
- VISTA: la propria autorizzazione n. 18/19 in data 07.03.2019;
- CONSIDERATA: la necessità di regolamentare la navigazione nell'ambito portuale interessato dai citati lavori;
- VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione.

RENDE NOTO

- NEL PORTO DI BAGNARA CALABRA (RC) IL GIORNO 11.03.2019, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00, LA DITTA MARINE SERVICE DIVING COMPANY, MEGLIO GENERALIZZATA NELLE PREMESSE, ESEGUIRA' DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL POSIZIONAMENTO DEI CAVI DI ORMEGGIO DEL M/P STEFANO PRIMO, ISCRITTO AL N. RC75 DEL RR.NN.MM. E GG. DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA;
- NEL CORSO DI DETTE OPERAZIONI, SARANNO' IMPIEGATI GLI OO.TT.SS. DARIO VICCARI E ROCCO SALERNO, ISCRITTI RISPETTIVAMENTE AI NN. 04 E 10 DEL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA.

ORDINA

- ART. 1 Nel periodo e nella zona indicata nel rende noto, durante l'esecuzione dei lavori, è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta di unità navali.
I predetti divieti non si applicano ai mezzi ed al personale delle forze di polizia.
- ART. 2 Le unità navali in navigazione nei pressi della zona dei lavori devono prestare la massima attenzione anche alle eventuali segnalazioni rivolte dal personale operante, nonché navigare a lento moto allo scopo di non causare movimenti ondosi che possano essere pregiudizievoli allo svolgimento in sicurezza dei citati lavori.

- ART. 3 L'unità navale impiegata nei lavori dovrà essere considerata "NAVE CON DIFFICOLTA' DI MANOVRA" ai sensi della regola 3) lettera g) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972.
- ART. 4 I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito.
- ART. 5 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it.

Reggio Calabria, li 07.03.2019

IL COMANDANTE
CA (CP) GIANCARLO RUSSO

